



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 febbraio 2010:

LEGGE 1° MARZO 2010 N.41

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Art.1

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente, accurata ed equa.

La valutazione è strettamente correlata ai percorsi di insegnamento realizzati, documenta i progressi e i risultati raggiunti dagli alunni in termini di conoscenze, abilità e competenze, concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo di ciascun alunno.

La valutazione è, per la scuola, un'occasione di verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascun alunno.

Art.2

Al termine di ogni periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico viene effettuata da parte dei docenti contitolari della classe la valutazione degli apprendimenti relativi a ciascuna disciplina prevista dal piano di studio, mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi. I voti in decimi sono accompagnati da giudizi circa i livelli di apprendimento conseguiti, con riferimento a specifici indicatori.

Sono oggetto di valutazione, attraverso criteri condivisi, i livelli di impegno e partecipazione, l'autonomia personale e il rispetto delle regole, l'assunzione consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza civile.

In sede di scrutinio viene formulato altresì un profilo di sintesi per ogni alunno, in cui vengono evidenziati, in un'ottica unitaria, i progressi ottenuti nell'acquisizione delle competenze cognitive, affettive e sociali.

Per l'eventuale non ammissione alla classe successiva la decisione è assunta dai docenti della classe in sede di scrutinio con voto unanime e per casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.

Art.3

I docenti sono impegnati ad assicurare agli alunni e alle loro famiglie informazioni accurate e tempestive circa il processo di apprendimento e la valutazione effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

I criteri e le modalità di valutazione verranno specificate in apposite linee guida predisposte dal Consiglio di Direzione ed adottate dal Consiglio di Circolo, anche in previsione della redazione di un patto educativo di corresponsabilità stipulato fra l'istituzione scolastica e le famiglie.

Art.4

Al termine dell'anno conclusivo della Scuola Elementare i docenti sono tenuti a descrivere e certificare i traguardi di competenze raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento e favorire un percorso formativo unitario.

Il modello di certificazione, che verrà compilato a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, terrà conto degli orientamenti che emergono a livello internazionale e sarà adottato dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura dopo un adeguato periodo di sperimentazione.

Art.5

Le norme contenute nella presente legge possono essere modificate tramite decreto delegato nelle materie dell'articolo 32 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21.

Art.6

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione

Data dalla Nostra Residenza, addì 1° marzo 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta